



Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

**COLLEGIO DI COORDINAMENTO**

composto dai signori:

(CO) LAPERTOSA	Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: DE CAROLIS BRUNO

Seduta del 06/12/2021

**FATTO**

Il ricorrente espone di aver sottoscritto in data 22 gennaio 2009 un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento presso il datore di lavoro. Fa presente che nel contratto è previsto un TAEG del 20,796% mentre il TEG risulta pari al 13,977%; precisa tuttavia che il valore del TEG esclude dal computo i costi assicurativi, mentre avendo riguardo a tutti i costi del credito, il TEG sarebbe superiore al tasso soglia pari al 14,28%. L'esclusione dei costi assicurativi sarebbe non giustificata in quanto, a suo avviso, le Istruzioni di Banca d'Italia devono considerarsi *"destinate solo a regolare la rilevazione dei tassi medi e non anche gli elementi che dovessero essere conteggiati per la determinazione dei tassi usurari ovvero si deve sostenere che le Istruzioni violassero una norma di rango primario"*. Cita al riguardo giurisprudenza della Corte di Cassazione e di giudici di merito che si sarebbero espressi a favore dell'inclusione nel TEG dei costi assicurativi. Inoltre, contesta anche sotto altro profilo l'esclusione della polizza "rischio perdite pecuniarie" riguardante il contratto da lui sottoscritto, sostenendo che non sarebbe annoverabile tra quelle escluse dalle Istruzioni di Banca d'Italia del 2006, in quanto riferibili

Pag. 2/13



Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla copertura dei rischi di "morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore". In conclusione, il ricorrente chiede che venga accertato il superamento del tasso soglia di usura e che l'intermediario sia condannato "a rimborsare ogni importo incassato in eccedenza rispetto alla quota capitale quantificato in € 13.411,56 (salvo errori)", "Oltre a € 20,00".

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto oppone che l'assicurazione, obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 180/1950, non è ricompresa nel computo del T.E.G. così come previsto dalle "Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi del febbraio 2006", purché risulti "certificata da apposita polizza", circostanza sussistente nella fattispecie. Pertanto il T.E.G., essendo pari a 13,97%, si colloca al di sotto del tasso soglia (14,28%). Cita al riguardo orientamenti giurisprudenziali e in particolare afferma che le Sezioni Unite della S.C. avrebbero richiamato il rispetto del "principio di simmetria tra il calcolo del T.E.G.M., e quindi del tasso soglia (art. 644, co.3, cp e art. 2, L. n.108/96), e quello del T.E.G. contrattuale (art. 644, co.4, cp), nel senso che i due tassi sono composti dai medesimi elementi, come emerge anche dal tenore letterale delle rispettive previsioni normative di riferimento. (Cass. 20/06/2018, Sez. Unite, n. 16303)".

Afferma inoltre che l'assicurazione in questione, in ossequio al dettato normativo, è certificata da apposite polizze, fornite dalla compagnia assicurativa; che, nel caso di specie, il T.E.G. è pari a 13,97%, pertanto al di sotto del tasso soglia (14,28%) come sopra determinato; che, ai fini della determinazione del T.E.G. del singolo finanziamento, non si può prescindere dalle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti *ratione temporis* per la rilevazione dei tassi medi. Richiama infine la posizione assunta al riguardo da questo Collegio di Coordinamento sull'applicabilità delle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2006. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

#### DIRITTO

1. Il Collegio di Roma, con Ordinanza n. 21286 dell'11 ottobre 2021, ha rimesso l'esame del ricorso a questo Collegio di Coordinamento, sottolineando che l'oggetto della controversia è analogo a quello esaminato da questo stesso Collegio nelle decisioni nn. 8025 e 8048 del 21.3.2019. La questione riguarda, infatti, la necessità di includere o meno i costi di una polizza a copertura del credito tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG, nell'ambito di un prestito con delegazione di pagamento stipulato in vigenza delle Istruzioni

Pag. 3/13

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

della Banca d'Italia del 2006. Nell'Ordinanza si fa presente che, secondo tali istruzioni, *"Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza"*.

Ad avviso del Collegio remittente, l'intermediario si è attenuto alle Istruzioni dell'Autorità di Vigilanza, in quanto nella fissazione del TEG contrattuale non ha computato i costi assicurativi abbinati al prestito, trattandosi di costi imposti dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, certificati da apposita polizza. Nell'Ordinanza si osserva che tale condotta risulta conforme al principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 16921/2018, ove si legge che *"Nelle ipotesi di contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010 restano applicabili le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2006 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 maggio 2006 e, per gli intermediari finanziari, emanate dall'Ufficio Italiano Cambi pubblicate sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2006"*. Principio quest'ultimo richiamato e ribadito nelle citate decisioni del 21.3.2019 di questo Collegio, secondo le quali *"In assenza di formale annullamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge delle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel periodo di vigenza la norma che esclude dal TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza"* (cfr. decisione n. 8025 del 21 marzo 2019; id. n. 8048/2019).

2. Tale principio di diritto, secondo il Collegio remittente, è stato seguito da una parte della giurisprudenza di merito, la quale ha statuito che, quando le spese assicurative sono obbligatorie per legge, *"il relativo importo non può essere considerato ai fini della verifica dell'usurarietà del finanziamento"* (cfr. in termini, Tribunale di Pescara, 15.10.2020, n. 1085) e ciò perché *"l'Istituto di Credito non può discostarsi dalle istruzioni del suo Organo di Vigilanza"*, posto che *"Ritenere illegittime, oggi, le suddette direttive, porrebbe la banca in una condizione effettivamente inesigibile: ieri costretta a disattendere quanto stabilito – a torto o a ragione, ma certo in modo non manifestamente illegittimo – dall'Organo di Vigilanza per non essere oggi, a seguito di sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, tacciata di applicazione di condizioni sostanzialmente usurarie"* (cfr. Tribunale di Pistoia, sez. I civile, 1.2.2021, n. 105).



Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Rileva, altresì, che altra parte della giurisprudenza di merito, in fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente procedimento, ha invece espresso un diverso orientamento in ordine alla interpretazione "omnicomprensiva" dell'art. 644 c.p. In particolare, con riguardo alla natura remunerativa, anche indiretta, della polizza assicurativa obbligatoria, ha affermato: che *"la circostanza che l'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 preveda come obbligatoria l'assicurazione per il caso di premorienza o perdita dell'impiego nelle cessioni del quinto, non influisce sulla natura del costo che resta pur sempre una remunerazione"*; che le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia non possono consentire *"di violare il dettato della norma penale"*; che *"mediante l'esclusione del costo assicurativo ai fini del calcolo, si consentirebbe alla banca di percepire remunerazioni anche molto elevate, con l'inserimento alla stessa voce "costi assicurativi" (cfr., da ultimo, Corte d'Appello di Milano, I sez. Civile, 11.2.2021; id. in termini, Tribunale di Torino, sezione I civile, 3.3.2021, n. 1123; Tribunale di Napoli, sez. II civile, 18.5.2020).*

3. A dirimere tale contrasto, si precisa nell'Ordinanza, è intervenuto il giudice di legittimità, secondo il quale, anche nel caso di spese di assicurazione imposte per legge, *"non è dubbio che si tratti di una spesa (a qualsiasi titolo dice la legge) collegata alla "erogazione del credito" anche perché "l'assicurazione obbligatoriamente prevista dal D.P.R. n. 180 del 1950, art. 54, è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario."* (cfr. Cassazione Civile, sez. II, n. 17466 del 20/082020). Nella medesima decisione, la S.C. ha fornito una diversa interpretazione anche dell'art. 2 bis, comma 2, del D.L. n. 185/2008, il quale avrebbe ad oggetto il *"regolamento transitorio riguardante esclusivamente i tassi praticati nei conti correnti bancari"*. Ha affermato, altresì, che *"Le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l'usuraietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 c.p."*.

Ciò posto, il Collegio remittente, in considerazione del diverso orientamento giurisprudenziale sopra descritto rispetto alle precedenti decisioni di questo Collegio di Coordinamento, ritiene opportuno rimettere a quest'ultimo la decisione sulla domanda proposta da parte ricorrente, al fine di promuovere un orientamento interpretativo unitario sul punto.



Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

4. Premesso quanto sopra, si rileva – a conferma di quanto segnalato nell’Ordinanza di rimessione - che della questione interpretativa riguardante l’inclusione o meno nell’ambito del TEG del costo delle polizze assicurative in applicazione delle *Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura*, emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, è stato già investito questo Collegio di Coordinamento, che si è pronunciato al riguardo con le decisioni n. 16291/2018, n.8025/2019 e n.8048/2019. Si rileva altresì che, sia pure con riguardo a fattispecie non speculari con quella qui in esame, la validità delle disposizioni di cui alle richiamate Istruzioni della Banca d’Italia viene disattesa in alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione (v. sentenze Sez. III, n. 5160 e Sez. I, 22458 del 2018), in cui si sostiene che l’esclusione dal TEG dei costi assicurativi, nelle ipotesi previste nelle Istruzioni, sarebbe in contrasto con il principio di onnicomprensività ricavabile dall’art. 644, comma 4, cod. pen., in cui è prescritto : *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

Al riguardo, nella decisione n. 8025/2019, questo Collegio sottolinea come la presa di posizione della Suprema Corte nelle richiamate pronunce non sfocia in una espressa dichiarazione di illegittimità delle disposizioni della Banca d’Italia, ma si traduce nella disapplicazione della relativa disciplina a norma dell’art. 5 della legge n. 2248, all.E/1865. Inoltre, fa presente, che: *“le Istruzioni della Banca d’Italia emanate, sul piano generale, in forza dell’art. 4, co. 1, del Tub, hanno indubbia natura di provvedimenti amministrativi generali se non di regolamenti”*. (...) *In entrambi i casi, il sindacato di legittimità ai fini dell’annullamento dell’atto affetto da incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere (nelle sue diverse forme) appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. La disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice ordinario ex art. 5 l. 2248/1865 cit. non può mai comportare l’annullamento dell’atto stesso, essendo pronunciata soltanto in via incidentale e quindi senza acquisizione di giudicato. Da ciò discende, sul piano formale e istituzionale, la manifesta inidoneità dei richiamati orientamenti a determinare l’obliterazione dei criteri disciplinari fissati dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni vigenti alla data dei fatti di riferimento per assurgere a parametri di riferimento del giudizio di fronte all’ABF”*.

5. Nella recente sentenza n. 17466/2020, la Corte di Cassazione (Sez. II) è tornata a esprimersi sul tema dell’inclusione nel calcolo del TEG dei costi relativi a polizze

Pag. 6/13



Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assicurative, con più specifico riguardo alle polizze “obbligatorie” ai sensi dell’art. 54 D.P.R. n. 180/1950. Al riguardo, afferma in linea di principio che: *“Sussiste l’usurarietà del praticato tasso poichè ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”* (cfr. 2.1.2).

Sul tema, come è noto, le Istruzioni della Banca d’Italia, emanate nel 2006, stabiliscono al paragrafo C4. *Trattamento degli oneri e delle spese*: (...) *“Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”* (sottolineatura aggiunta, n.d.r.).

Tuttavia, nella sentenza da ultimo citata, la Corte di Cassazione nel ribadire la centralità del disposto dell’art. 644 cod. pen., coerentemente con i suoi menzionati precedenti, precisa che: *“Le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 cod. pen.”*.

6. In proposito, è opportuno ricordare che il meccanismo per la determinazione della soglia di usura è stabilito dalla legge e precisamente dalla L. 7 marzo 1996, n.108 nella quale, all’art.2, si fa pemo espressamente sulle rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. Il compito di procedere alle rilevazioni trimestrali è dalla medesima legge demandato al Ministro del tesoro (attuale Ministro dell’economia e delle finanze) e alla Banca d’Italia (non è più attuale, invece, il riferimento all’Ufficio italiano dei cambi, benché ancora menzionato nei decreti ministeriali, in quanto ente soppresso con d.lgs. n. 231/2007, art. 71). La legge n. 108/1996 stabilisce altresì che: *“La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta*

Pag. 7/13



Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*Ufficiale” (art. 2, co. 2). E’ anche importante rilevare come nelle disposizioni introduttive dei decreti ministeriali riguardanti le rilevazioni trimestrali è indicato: “Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. ... del ...)”.*

*Nei medesimi decreti è costantemente stabilito altresì che: “Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi” (cfr. ad es. D.M. 9 dicembre 2008, art. 3; cfr. altresì D.M. 29 marzo 2021, art. 3).*

7. Premesso quanto sopra, si osserva che il procedimento di rilevazione trimestrale dei dati forniti da banche e intermediari, al fine dell’elaborazione del TEGM nel trimestre considerato, è un’operazione obiettivamente complessa, che coinvolge tutte le banche e gli intermediari finanziari per i quali le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia costituiscono un punto di riferimento obbligato, cui attenersi scrupolosamente. La rilevazione peraltro non assume i contorni di un’operazione astratta basata su dati virtuali, ma va a raccogliere e a classificare i dati relativi agli interessi effettivamente praticati dagli operatori del credito nei rapporti contrattuali in essere nel periodo considerato. Pertanto sarebbe incoerente con il procedimento normativamente programmato per la determinazione del tasso-soglia ipotizzare l’inserimento ex-post nel TEG di costi individuati secondo criteri non contemplati nelle Istruzioni alle banche, che pertanto non hanno concorso alla determinazione del TEGM. Va in proposito richiamato il principio di “simmetria” enunciato da questo Collegio di coordinamento nelle decisioni n. 1875 e n. 3412 del 2014, alle cui deduzioni sul punto si fa rinvio ribadendone la validità. In particolare, nella decisione n. 1875/2014, in relazione all’esclusione dei tassi di mora per ritardato pagamento dal novero dei costi che contribuiscono al calcolo del TEGM (come attualmente sancito espressamente nei decreti ministeriali sulla rilevazione trimestrale; v. ad es. decreto MEF 29/03/2021, art. 3, comma 4) si afferma: “Se questa è la esatta nozione di interesse usuraio, non rileva ai fini del quesito sollevato dal Collegio Remittente la diversità ontologica tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, ma il solo fatto che questi ultimi non sono rilevati nel corso del procedimento che identifica i tassi soglia e quindi non fanno parte dell’insieme delle voci di costo del credito che confluiscono nella identificazione dei tassi soglia. Come già rilevato in una precedente decisione di questo Collegio, tra i due insiemi, quello concretamente

Pag. 8/13



Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*pattuito tra le parti di un rapporto creditizio e quello rilevato al fine di identificare il tasso soglia vi deve essere infatti perfetta simmetria, sia sotto il profilo della composizione dell'insieme sia sotto il profilo cronologico, come chiarito a quest'ultimo riguardo dal D.L. 29/12/00 n. 394, di interpretazione autentica della L. 108/96. Per conseguenza, sotto il profilo qui analizzato, così come non rileva la diversità di natura giuridica ed economica tra tassi corrispettivi e tassi moratori, non rilevano nemmeno argomenti esegetici tratti da testi normativi come l'espressione "a qualsiasi titolo" che ha affaticato la mente degli interpreti. Rileva solo se una certa voce di costo del credito è effettivamente presa in considerazione nelle rilevazioni che vengono condotte nel corso del procedimento di identificazione dei tassi soglia. Va quindi ribadito il principio fondamentale della perfetta simmetria tra i due termini del confronto da cui discende che, così come sarebbe palesemente scorretto confrontare gli interessi pattiziamente convenuti per una data operazione di credito con i tassi soglia di una diversa tipologia di operazione creditizie, così come sarebbe palesemente scorretto calcolare nel costo del credito convenzionalmente pattuito gli addebiti a titolo di imposte, altrettanto risulta scorretto calcolare nel costo del credito pattuito i tassi moratori che non sono presi in considerazione ai fini della individuazione dei tassi soglia, perché in tutti i casi si tratta di fare applicazione del medesimo principio di simmetria".*

**8.** L'obiettivo rilevanza del "principio di simmetria" non è sfuggita alla Suprema Corte, come risulta, in particolare, dalla sentenza n. 19597/2020 delle SS.UU. – in tema di usura riferita agli interessi moratori – in cui si afferma: "[...] va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n.12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento".

Inoltre, nella sentenza delle SS.UU. n. 16303/2018, avente ad oggetto la mancata inclusione nel TEG delle commissioni di massimo scoperto, si rileva: "La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini,

Pag. 9/13



Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tener conto delle stesse nel calcolo del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)."*

Tenendo conto del richiamato principio di "simmetria", può dunque sostenersi che sarebbe improprio procedere all'accertamento dell'eventuale usurarietà inserendo nel TEG costi del credito non contemplati nel calcolo del TEGM, individuato secondo i criteri stabiliti nelle Istruzioni della Banca d'Italia e recepiti, a norma di legge, nei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale. Si tratterebbe, infatti, di una modalità di accertamento non attendibile in quanto verosimilmente viziato sul piano della simmetria, essendo basato sul raffronto tra grandezze non comparabili. In sostanza, l'inclusione nel TEG del nuovo costo implicherebbe una modifica del TEGM rilevato e conseguentemente una rideterminazione del tasso-soglia calcolato senza quel costo.

**9.** In base alle considerazioni su illustrate, questo Collegio ritiene di poter confermare l'orientamento espresso nelle sue precedenti decisioni n. 8025/2019 e n. 8048/2019 e, in particolare, ritiene di ribadire la validità del principio di diritto ivi enunciato secondo cui:

*"In assenza di formale annullamento, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, delle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza".*

**10.** Fissati come sopra i termini della questione interpretativa, si può procedere all'esame del ricorso, avente ad oggetto un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento stipulato in data 22 gennaio 2009, con TAEG pari al 20,796% e TEG pari al 13,977%. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione nel TEG dei costi della copertura assicurativa, la cui inclusione porterebbe al superamento del tasso soglia di usura. Domanda pertanto che, accertata l'usurarietà delle condizioni praticate, l'intermediario convenuto sia condannato a rimborsare "ogni importo incassato in eccedenza rispetto alla quota capitale", quantificando la pretesa in complessivi euro

Pag. 10/13



Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

13.411,56. Contesta altresì che la polizza assicurativa posta a copertura del finanziamento non sarebbe annoverabile fra quelle escluse dal TEG, in quanto si riferisce a “rischio perdite pecuniarie”, mentre nelle Istruzioni della Banca d'Italia si fa riferimento a rischi di “morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore”. Si tratterebbe quindi, secondo il ricorrente, di polizze appartenenti a diversa categoria: rispettivamente al “ramo 16” quella oggetto del ricorso e al “ramo 14” quelle previste nelle Istruzioni.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto oppone che l'assicurazione, obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 180/1950, non è ricompresa nel computo del T.E.G. così come previsto dalle “Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi del febbraio 2006”, purché risulti “certificata da apposita polizza”, circostanza sussistente nella fattispecie. Pertanto, secondo l'intermediario, il T.E.G., essendo pari a 13,97%, si colloca al di sotto del tasso soglia (14,28%). Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

11. Esaminati il ricorso e le controdeduzioni, si osserva, in primo luogo, che vertendosi sul TEG relativo a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento stipulato nel gennaio 2009, devono ritenersi applicabili le Istruzioni sulla rilevazione del TEGM emanate dalla Banca d'Italia nel 2006, come affermato da questo stesso Collegio nella decisione n. 16921/2018, nella quale è espresso il seguente principio di diritto: *“Nelle ipotesi di contratti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2010 restano applicabili le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel 2006 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 maggio 2006 e, per gli intermediari finanziari, emanate dall'Ufficio Italiano Cambi pubblicate sulla G.U. n. 102 del 4 maggio 2006”*.

Ciò posto, appare utile esaminare, in primo luogo, la doglianza del ricorrente circa la non annoverabilità della polizza assicurativa qui in esame tra quelle previste nelle Istruzioni della Banca d'Italia. Al riguardo, si osserva che nelle richiamate Istruzioni, come più volte rilevato, viene indicato (al par. C4, sub 5):

*“Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.*

*Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”*.



Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

Come si può constatare, nelle Istruzioni non si fa riferimento a una classificazione per "ramo" delle assicurazioni prese in considerazione, quanto invece al carattere obbligatorio delle stesse in linea con il disposto di cui all'art. 54 del DPR n. 180/50, secondo cui: *"Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito"*. Ciò premesso, si osserva che tra la documentazione acquisita agli atti risulta solo il "certificato di assicurazione", non essendo state prodotte le Condizioni generali di assicurazione, né altro documento esplicativo. Dal certificato di polizza risulta il collegamento con il contratto di finanziamento attestato sia dal "numero pratica", che coincide con il "numero contratto", sia dal riferimento al medesimo importo finanziato. Inoltre, nel contratto di finanziamento risulta menzionata, sub F2, la copertura assicurativa classificata come "rischio impiego", circostanza ribadita nel "documento di sintesi". Tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere infondata l'eccezione mossa dal ricorrente, apparendo non idonea a confutare che i relativi costi assicurativi siano annoverabili tra quelli esclusi dal calcolo del TEG in base alle richiamate Istruzioni.

Passando all'esame del tema principale, riguardante la contestazione della validità del TEG espresso nel contratto di finanziamento, si rileva che in base alle considerazioni sopra illustrate e in particolare in adesione al principio di diritto espresso nella decisione di questo stesso Collegio n. 8025/2019, che in questa sede si richiama e si ribadisce, deve ritenersi legittima l'esclusione dei costi assicurativi effettuata dall'intermediario nel calcolo del TEG, avendo operato in conformità alle citate Istruzioni della Banca d'Italia del 2006, come prescritto dai decreti ministeriali di rilevazione trimestrale adottati ai sensi di legge, trattandosi di costi relativi ad assicurazione obbligatoria, contratta ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950, certificati da apposita polizza

Ne consegue che il Tasso effettivo globale riportato in contratto nella misura del 13,97 % deve considerarsi correttamente attestato al di sotto della soglia di usura, pari nel periodo al 14,28 %, quale risulta in base alle rilevazioni tratte dal D. M. 19 dicembre 2008 – All. A . Pertanto il ricorso non merita accoglimento.



Decisione N. 25046 del 13 dicembre 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA